ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo numero 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 ed al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 29 agosto 1964, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato
Estremi	Legge 10 agosto 1964, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-integrativo-mensile-ai-magistrati-ordinari/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it